



# **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 29/07/2014)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. \_\_ del \_\_\_\_\_ )

## INDICE GENERALE

### - **CAPITOLO 1**

#### **Disciplina generale**

(Imposta Unica Comunale)

**“IUC”**

### - **CAPITOLO 2**

Regolamento componente

(Imposta Municipale Propria)

**“IMU”**

### - **CAPITOLO 3**

Regolamento componente

(Tributo sui servizi indivisibili)

**“TASI”**

### - **CAPITOLO 4**

Regolamento componente

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

**“TARI”**

# CAPITOLO 1

## **Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)**

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC")
- ART. 3 (DICHIARAZIONI)
- ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)
- ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)
- ART. 6 (MODALITA' DI VERSAMENTO)
- ART. 7 (RISCOSSIONE)
- ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 9 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
- ART. 10 (ACCERTAMENTO)

**ART. 1**  
**(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
  - a) per quanto riguarda l'IMU:
    - a1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;
    - a2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.
  - b) per quanto riguarda la TASI:
    - b1) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;
    - b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - b3) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
  - c) per quanto riguarda la TARI:
    - c1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - c2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - c3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

**ART. 2**  
**(DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC")**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
  - a) **le aliquote dell'IMU:**  
che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  - b) **le aliquote della TASI:**  
in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  - c) **le tariffe della TARI:**  
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

**ART.3**  
**(DICHIARAZIONI)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della Legge 147/2013 e se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti singoli tributi. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della Legge 147/2013, la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dei singoli tributi costituenti la IUC.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, nel caso in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile o sul tributo e gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tributo non siano presenti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto a darne comunicazione, a pena di decadenza, entro il medesimo termine.
4. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**ART. 4**  
**(STRUMENTI DI VERSAMENTO)**

1. Il versamento dovrà avvenire con le modalità previste dalle normative afferenti i singoli tributi componenti la IUC, ovvero tramite l'utilizzo del modello di pagamento F24 o tramite apposito bollentino di conto corrente postale.

**ART. 5**  
**(SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)**

1. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
4. È consentito il pagamento della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate con scadenza 15 ottobre e 15 dicembre.

**ART. 6**  
**(MODALITA' DI VERSAMENTO)**

1. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;
2. Il versamento della TASI è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;
3. Il Comune o il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli preventivamente compilati per il versamento della TARI.

**ART. 7**  
**(RISCOSSIONE)**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI, tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

**ARTICOLO 8**  
**(RISCOSSIONE COATTIVA)**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.  
Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
  - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

**ART. 9**  
**(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**ART. 10**  
**(ACCERTAMENTO)**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

## **CAPITOLO 2**

### **Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)**

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA

ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – BASE IMPONIBILE

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

#### TITOLO II

##### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 8 – ESENZIONI

ART. 9 – ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 10 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 11 – ESTENSIONE DELL’ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

ART. 12 – IMMOBILI MERCE

ART. 13 – IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 14 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 15 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

ART. 15 BIS – RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

ART. 16 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE

ART. 17 – ALIQUOTA RIDOTTA

ART. 18 – DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA

#### TITOLO III

##### DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 19 – DICHIARAZIONE

ART. 20 – TERMINI DI VERSAMENTO

ART. 21 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

ART. 22 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 23 – ACCERTAMENTO

ART. 24 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI

ART. 25 – RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

ART. 26 – MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

ART. 27 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – NORMATIVA DI RINVIO

ART. 29 – NORME ABROGATE

ART. 30 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO



## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Riva presso Chieri, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013 nonché dall'art. 1 cc. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 L n. 208/2015;
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

#### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **Art. 3 – Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
  6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
  7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### **Art. 4 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 6 – Base imponibile**

##### **1. Fabbricati iscritti in Catasto**

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *docfa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

## **2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *docfa*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **3. Aree fabbricabili**

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffiata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffiata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

### **Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

## **TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 8 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
  - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;
  - altresì, i terreni agricoli:
    - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero
    - b. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.
2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge attività di natura non commerciale.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

### **Art. 9 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

### **Art. 10 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

### **Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
  - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato".
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

### **Art. 12 – Immobili merce**

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

### **Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica**

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

### **Art. 14 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei
4. all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
5. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - mancanza delle scale di accesso.
6. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
7. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
8. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
9. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
10. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

### **Art. 15 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico**

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

### **Art. 15 bis – Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado**

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

#### **Art. 16 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 17 – Aliquota ridotta**

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata, entro i limiti di legge, l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
  - per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
  - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
  - per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### **Art. 18 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

**TITOLO III**  
**DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

**Art. 19 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

**Art. 20 – Termini di versamento**

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. Il versamento della prima rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli



atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Art. 21 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 22 – Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

#### **Art. 23 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

#### **Art. 24 – Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 25 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

#### **Art. 26 – Mancato accatastamento degli immobili**

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 27 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 29 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 30 – Efficacia del Regolamento**

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

## **CAPITOLO 3**

### **Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)**

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI

ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI

ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI

ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

#### TITOLO II

##### ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 10 – ESENZIONI

ART. 11 – RIDUZIONI

#### TITOLO III

##### DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 12 – DICHIARAZIONE

ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TASI

ART. 14 – MODALITÀ DI VERSAMENTO

ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 16 – ACCERTAMENTO

ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI

ART. 18 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO

ART. 20 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Riva presso Chieri, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

#### **Art. 2 – Istituzione della TASI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### **Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI**

1. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Riva presso Chieri, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.
3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

#### **Art. 4 – Base imponibile della TASI**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di

cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 1° gennaio 2016.

#### **Art. 5 – Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8 – Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

#### **Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

## **TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

### **Art. 11 – Riduzioni**

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo; (Ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 679 e del COMMA 679 L. 27/12/2013, n.147)
  - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana. La base imponibile della TASI è altresì ridotta la 50% nel caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, nei relativi casi come definiti ai fini IMU.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (1). Sull'unità immobiliare di cui al presente comma, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (1 bis).

(1) ai sensi del comma 1 art 9 bis DL 47/14.

(1 bis) ai sensi del comma 2 art 9 bis DL 47/14, non abrogato e ancora in vigore.

**TITOLO III**  
**DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

**Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

**Art. 13 – Riscossione della TASI**

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante auto-versamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero del Tributo sui rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta



dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Art. 14 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 15 – Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

#### **Art. 16 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

#### **Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

#### **Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 20 – Efficacia del Regolamento**

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

## **CAPITOLO 4**

### **Regolamento componente “TARI”**

**(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 Oggetto

Art.2 Istituzione della TARI

Art.3 Determinazione della TARI

Art.4 Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici

#### **CAPO II UTENZE DOMESTICHE**

Art.5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

Art.6 Utenze domestiche con contenitori condivisi

#### **CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE**

Art.7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

Art.8 Istituzioni scolastiche statali

#### **CAPO IV MODALITA' GESTIONALI**

Art.9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Art.10 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza

Art.11 TARI giornaliera

Art.12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci

#### **CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI**

Art.13 Riduzioni

Art.14 Agevolazioni ed esenzioni

#### **CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

Art.15 Riscossione

Art.16 Attività di controllo e accertamento

Art.17 Sanzioni

Art.18 Autotutela e rimborsi

#### **CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.19 Norme transitorie

Art.20 Norme finali

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

SUBALLEGATO A

ALLEGATO 5

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**(OGGETTO)**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

**Art.2**  
**(ISTITUZIONE DELLA TARI)**

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

**Art.3**  
**(DETERMINAZIONE DELLA TARI)**

1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento, ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 16.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
4. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento.
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Chierese per i Servizi, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione post-mortem delle discariche del territorio), di seguito Consorzio.
6. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARI decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

**Art.4**  
**(PRESUPPOSTI DELLA TARI E MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI)**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la

destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.

2. Sono escluse dalla TARI:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari)
- b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto)
- c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
- d. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali:
  - i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati
  - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
  - le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate nella categoria 20 dell'Allegato 2
  - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione)
  - le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ad esclusione dei campi in erba naturale (quali campi da calcio, golf, tennis, baseball, hockey su prato, ecc.).

3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.

4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

- b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
  - c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
  - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  - e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

## **CAPO II UTENZE DOMESTICHE**

### **Art.5 (UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.

#### **Art.6**

#### **(UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI)**

1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARI rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

### **CAPO III**

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

#### **Art.7**

#### **(UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE)**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la TARI prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavabo da 10 litri), vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.

8. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell'Allegato 2 del vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.
12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

**Art.8**  
**(ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI)**

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

**CAPO IV**  
**MODALITA' GESTIONALI**

**Art.9**  
**(TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE)**

1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

**Art.10**  
**(ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI - ATTIVAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA)**

1. I soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 4, prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
  - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
  - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;



- e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
- f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
- i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- j. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
- k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n. le superfici escluse dall'applicazione della TARI
- o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
- p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
7. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
  - a. la data del decesso
  - b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità

Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

8. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell'art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
9. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera l o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso.
10. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
11. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 6 comma 1 e art. 7 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.

12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
14. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

**Art.11**  
**(TARI GIORNALIERA)**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) ovvero dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS), all'atto dell'occupazione, con le modalità previste per la riscossione della TOSAP/COSAP o dell'IMS.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
  - la superficie occupata;
  - la classificazione dell'occupazione;
  - la misura della TARI;
  - l'importo complessivamente dovuto;
  - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.

**Art.12**  
**(SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI)**

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.

5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

## **CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI**

### **Art.13 (RIDUZIONI)**

1. La TARI è ridotta del 30% (trenta per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Nel caso di utenze con contenitori del rifiuto organico condivisi, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata:
  - a) alla totalità delle utenze, con contestuale ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico
  - b) alle sole utenze che effettuano il recupero, previo nulla osta sottoscritto da tutti gli altri contribuenti con cui condividono i contenitori o, in caso di condominio amministrato, dall'amministratore di condominio. In tal caso il Consorzio potrà procedere alla riduzione della volumetria dei contenitori, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani.
3. La riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2 lettera b), per le quali la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla richiesta.
4. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
5. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
7. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

### **Art.14 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)**

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni ed esenzioni sulla TARI.
2. La copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui al comma 1 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.
4. Ove non diversamente specificato, le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili fra loro.

**CAPO VI**  
**RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

**Art.15**  
**(RISCOSSIONE)**

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in due rate, aventi scadenza al 16 Ottobre ed il 16 Dicembre;
3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 90% (novanta per cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell'anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio
6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC risultante da pubblici elenchi e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 17, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

**Art.16**  
**(ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO)**

1. Il Comune ed il Consorzio continuano ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA2 e TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi. Nel caso in cui il Comune rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI, deve effettuare segnalazione per competenza al Consorzio;

viceversa, quest'ultimo deve segnalare al Comune situazioni di evasione totale o parziale dei precedenti prelievi sui rifiuti che hanno effetto anche successivamente all'entrata in vigore della TARI.

2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
  - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
  - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
  - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
  - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
  - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 5 comma 4 e dall'art 7 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
  - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
  - a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
  - b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 6 ultimo capoverso;
  - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
    - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
    - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
    - Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;

- d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
    - a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
    - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
    - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
      - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
      - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
      - Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
    - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari a 26 (ventisei).
  8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, le superfici di cui ai commi 6, lettera c e 7, lettera c, ed il numero di svuotamenti di cui ai commi 6 lettera d e 7 lettera d sono maggiorati del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità superiore qualora la frazione decimale sia maggiore o uguale a 0,5 (zero virgola cinque).
  9. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 17, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.
  10. Si applica quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del presente Regolamento.
  11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
  12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art.17 (SANZIONI)**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta al Comune.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art.18**  
**(AUTOTUTELA E RIMBORSI)**

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a. grado di probabilità di soccombenza;
  - b. valore della lite;
  - c. costo della difesa;
  - d. costo della soccombenza;
  - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a. doppio addebito;
  - b. errore di persona;
  - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d. evidente errore logico di calcolo;
  - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.19**  
**(NORME TRANSITORIE)**

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2012, l'Autorità competente di cui all'Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nell'Assemblea consortile.

**Art.20**  
**(NORME FINALI)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. L'introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

**ALLEGATO 1**

**UTENZE DOMESTICHE**

**CLASSIFICAZIONE**

	<b><i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i></b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 o più componenti



## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento  $Ka$ .

**$Ka (n)$ :** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ( $n$ ).

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche.

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare.

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

**TV<sub>dom<sub>i</sub></sub>**: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica *i*.

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

**QTOT<sub>dom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche.

**CVD<sub>dom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

**P (v)<sub>i</sub>**: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v<sub>i</sub>*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente.

**S(v)<sub>i</sub>**: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*.

## RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV\ COND_{ij} = TUVdom_i \cdot Kb(n)_{ij}}$$

$$\mathbf{TUVdom_i = \frac{TVdom_i}{\sum_{j=1}^f Kb(n)_{ij}}}$$

**TVCOND<sub>ij</sub>**: subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**Kb (n)<sub>ij</sub>**: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i*.

**TUVdom<sub>i</sub>**: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza *i* con contenitori condivisi (**TVdom<sub>i</sub>**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza *i*, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività.

**TVdom<sub>i</sub>**: TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica *i* con contenitori condivisi.

**n<sub>ij</sub>**: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza *i* (*n<sub>i1</sub>, n<sub>i2</sub>, n<sub>i3</sub> ..... n<sub>if</sub>*), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**f**: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza.

**ALLEGATO 2****UTENZE NON DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

<b><i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i></b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

## CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

**$T_{Fndom}$** : quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

**$Q_{UFndom}$** : quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ .

**$C_{FTndom}$** : totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche.

**$S_{ap}$** : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ .

**$K_c$** : Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{car_i} + T_{vet_i} + T_{org_i}$$

**TV<sub>ndom<sub>i</sub></sub>**: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica *i*.

**QUV<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche.

**P (v)<sub>i</sub>**: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v<sub>i</sub>*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente.

**S(v)<sub>i</sub>**: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*.

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

**QTOT<sub>ndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

**CVD<sub>ndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro

$$T_{car_i} = \frac{C_{car}}{V_{tot(car)}} \cdot V_{car_i}$$

$$T_{vet_i} = \frac{C_{vet}}{V_{tot(vet)}} \cdot V_{vet_i}$$

$$T_{org_i} = \frac{C_{org}}{V_{tot(org)}} \cdot V_{org_i}$$

**T<sub>car<sub>i</sub></sub>** = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica *i*

**T<sub>vet<sub>i</sub></sub>** = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica *i*

**T<sub>org<sub>i</sub></sub>** = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

**C<sub>car</sub>** = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche

**C<sub>vet</sub>** = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche

**C<sub>org</sub>** = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

**V<sub>tot(car)</sub>** = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche

**V<sub>tot(vet)</sub>** = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche

**V<sub>tot(org)</sub>** = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

**V<sub>car<sub>i</sub></sub>** = volumetria della carta consegnata all'utenza non domestica *i*

**V<sub>vet<sub>i</sub></sub>** = volumetria del vetro consegnata all'utenza non domestica *i*

**V<sub>org<sub>i</sub></sub>** = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

## RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della sub tariffa TARI - quota variabile - all'interno di un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$\mathbf{TVCONND}_{ij} = \mathbf{TUVndom}_i \cdot \mathbf{Sap}_{ij}$$

$$\mathbf{TUVndom}_i = \frac{\mathbf{TVndom}_i}{\sum_{j=1}^f \mathbf{Sap}_{ij}}$$

$$\sum_{j=1}^f \mathbf{Sap}_{ij}$$

**TVCONND<sub>ij</sub>**: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**TUVndom<sub>i</sub>**: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori condivisi (**TVndom<sub>i</sub>**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

**TVndom<sub>i</sub>**: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**Sap<sub>ij</sub>** = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

**f**: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

In presenza invece di contenitori di carta, vetro e organico condivisi tra più utenze non domestiche o anche con utenze domestiche, per il calcolo della volumetria ripartita della singola utenza non domestica si applica la seguente formula:

$$\mathbf{V\ car\ sub}_{ij} = \frac{\mathbf{V\ car}_i}{\sum_{k=1}^l (46,36 \cdot \mathbf{n}_{ik}) + \sum_{j=1}^m (\mathbf{K}_{e_{ij}} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij})} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij} \cdot \mathbf{K}_{e_{ij}}$$

$$\mathbf{V\ vet\ sub}_{ij} = \frac{\mathbf{V\ vet}_i}{\sum_{k=1}^l (27,74 \cdot \mathbf{n}_{ik}) + \sum_{j=1}^m (\mathbf{K}_{f_{ij}} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij})} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij} \cdot \mathbf{K}_{f_{ij}}$$

$$\mathbf{V\ org\ sub}_{ij} = \frac{\mathbf{V\ org}_i}{\sum_{k=1}^l (71,18 \cdot \mathbf{n}_{ik}) + \sum_{j=1}^m (\mathbf{K}_{g_{ij}} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij})} \cdot \mathbf{S\ ap}_{ij} \cdot \mathbf{K}_{g_{ij}}$$

**V car sub<sub>ij</sub>** = Volumetria carta ripartita dell'utenza non domestica *j* che condivide un contenitore di volume **V car<sub>i</sub>**

**V vet sub<sub>ij</sub>** = Volumetria vetro ripartita dell'utenza non domestica *j* che condivide un contenitore di volume **V vet<sub>i</sub>**

**V org sub<sub>ij</sub>** = Volumetria organico ripartita dell'utenza non domestica *i* che condivide un contenitore di volume **V org<sub>i</sub>**

**n<sub>ik</sub>** = numero componenti i nuclei familiari dell'utenza domestica *k* (**n<sub>i1</sub>**, **n<sub>i2</sub>**, **n<sub>i3</sub>** ..... **n<sub>il</sub>**) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche

**S ap<sub>ij</sub>** = superficie totale locali occupati da utenza non domestica *j* (**n<sub>i1</sub>**, **n<sub>i2</sub>**, **n<sub>i3</sub>** ..... **n<sub>im</sub>**) che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.

**l**: numero totale di utenze domestiche *k* (e rispettivi nuclei familiari) che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche.

**m**: numero totale di utenze non domestiche *j* che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.

**K<sub>e<sub>ij</sub></sub>** = coefficiente stimato di produzione carta (espresso in kg/m<sup>2</sup>/anno) attribuito all'utenza non domestica *j*, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume **V car<sub>i</sub>**.

**K<sub>f<sub>ij</sub></sub>** = coefficiente stimato di produzione vetro (espresso in kg/m<sup>2</sup>/anno) attribuito all'utenza non domestica *j*, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume **V vet<sub>i</sub>**.

**K<sub>g<sub>ij</sub></sub>** = coefficiente stimato di produzione organico (espresso in kg/m<sup>2</sup>/anno) attribuito all'utenza non domestica *j*, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume **V org<sub>i</sub>**.

## ALLEGATO 3

### AGEVOLAZIONI

1. Il Comune, a seguito di specifica richiesta e presentazione della relativa attestazione ISEE applica una riduzione sull'importo della TARI annuale pari al 100% della quota fissa agli intestatari di utenze domestiche che appartengano ad un nucleo familiare con ISEE (riferito alla situazione finanziaria/patrimoniale dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione) non superiore ad euro 7.000,00.

La domanda deve essere presentata presso gli uffici comunali su apposita modulistica predisposta dal comune, a pena di inammissibilità, entro il 31/12 dell'anno cui si riferisce l'imposizione oggetto della richiesta di riduzione. Il comune può effettuare verifiche a campione al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni rese.

### RIDUZIONI

1. La quota fissa è ridotta del 100% (cento per cento) per le seguenti unità immobiliari:
  - a. Locali e aree adibite a scuola paritaria o convenzionata con il Comune, musei e biblioteche;
  - b. Locali ed aree utilizzate da case di riposo per anziani di proprietà del Comune o IPAB e quelli che per loro statuto prevedano la non finalità di lucro;
  - c. Locali ed aree occupate da Associazioni senza fini di lucro per l'esercizio delle attività statuarie.
2. La quota variabile relativa alla tariffa dei contenitori adibiti allo smaltimento del materiale per incontinenza è ridotta del 100% (cento per cento) per le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'azienda sanitaria locale che preveda l'assegnazione di detto materiale, limitatamente al periodo di sussistenza della patologia; la riduzione spetta per un massimo di numero due contenitori da cinquanta litri per soggetto affetto da patologia certificata; il conferimento in tali contenitori di tipologie diverse di rifiuto rispetto al materiale per incontinenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani;
3. La quota variabile è ridotta del 60% (sessanta per cento) per Locali ed aree utilizzate da case di riposo per anziani di proprietà del Comune o IPAB e quelli che per loro statuto prevedano la non finalità di lucro;
4. La quota variabile è ridotta del 50% (sessanta per cento) per Locali e aree adibite a scuola paritaria o convenzionata con il Comune, musei e biblioteche.

### ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, oltre alle tipologie di utenze previste dalla legge (istituzioni scolastiche statali), le seguenti unità immobiliari:
  - a. Locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite o patrocinate dal Comune;
  - b. Locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;
  - c. Locali comunali assegnati ad associazioni senza fini di lucro.



## **ALLEGATO 4**

### **CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147).**

#### **Art.1**

##### **Affidamento del servizio per la gestione della TARI**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito Consorzio) la gestione della Tassa sui rifiuti (di seguito TARI), mantenendone la relativa titolarità.
2. La TARI di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento approvato dal Comune.
3. Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
4. La determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della TARI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della TARI, è in capo al Comune.
5. Il Consorzio determina gli importi dovuti dai contribuenti ed emette, per conto del Comune, i relativi avvisi di pagamento.
6. La riscossione della TARI è effettuata con le modalità e la rateizzazione stabilita dal vigente Regolamento.
7. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, con il supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) o dell'Imposta Municipale Secondaria (IMS).
8. L'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari è effettuata dal Comune, che può avvalersi del Consorzio per una o più fasi della predetta attività e per l'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
9. Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione del Comune il sistema informativo integrato per la gestione della TARI.
10. Il Consorzio gratuitamente trasmette giornalmente al Comune in formato elettronico la superficie assoggettabile ed i dati dei contribuenti come rilevabili dalla dichiarazione di cui all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della TARI.
11. Il Consorzio, al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, trasmette gratuitamente al Comune, con frequenza giornaliera, i flussi informativi contenenti i dati analitici degli importi dovuti dai contribuenti.
12. Il Consorzio provvede, per conto del Comune, alla precompilazione ed alla postalizzazione, dei bollettini di conto corrente postale o del modello di pagamento unificato F24, o di altri eventuali modelli di pagamento previsti dalla vigente normativa, relativi alla TARI.

#### **Art.2**

##### **Durata**

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2014, con durata fino al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente convenzione.

### **Art.3 Incompatibilità**

1. Il Consorzio non può effettuare, direttamente o anche tramite il Concessionario della Riscossione, gli incassi della TARI di cui all'art.1, e si limiterà a gestire i residui della precedente TARES corrispettivo di cui all'art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011, a chiusura di posizioni in attesa di conguaglio o per l'incasso di importi relativi a nuove posizioni comunicate dal Comune a seguito della sua attività di controllo, salvo quanto disposto dall'art. 7.

### **Art.4 Attività del Comune**

1. Il Comune può concedere al Consorzio in uso promiscuo con altre attività autorizzate dal Comune stesso, un locale a titolo gratuito per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, con rimborso integrale dei costi.
2. Il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, a tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, ed alle riparazioni necessarie a mantenere in buono stato il locale.
3. Il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire sull'immobile tutte le opere necessarie per l'allacciamento alla rete telefonica e telematica (VPN) del Consorzio.
4. Il Comune, se in possesso, fornisce su supporto informatico al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e compatibilmente con le proprie soluzioni tecniche, i dati della cartografia comunale (Carta Tecnica Comunale, PRGC), il Catasto terreni in formato vettoriale, l'estrazione della banca dati TARSU e Anagrafe comunale, secondo le specifiche concordate con il Consorzio.
5. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere su supporto informatico, attraverso procedure automatizzate, a partire dal giorno successivo alla fornitura di cui al precedente comma 4, al Consorzio, con periodicità almeno mensile, tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza ed in particolare:
  - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente (es. nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc.) secondo il tracciato record di cui al Suball. A;
  - b) variazioni nelle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
  - c) variazioni nelle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
  - d) l'elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici;

Il Comune si impegna, ai fini della trasmissione di cui alla lettera a), a caricare i dati delle variazioni anagrafiche nel proprio software di gestione entro il mese successivo alla data della variazione
6. Ai fini dell'attività di gestione da parte del Consorzio, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.1 comma 647 della Legge 147/2013, il Comune si impegna ad:
  - a) abilitare il Consorzio (tramite specifico user) all'accesso al Portale dei Comuni dell'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla Circolare n. 7/2006 della ex Agenzia del Territorio.
  - b) aderire al progetto "Sigmater Piemonte" ed abilitarne il Consorzio all'accesso in modalità di cooperazione applicativa
7. Il Comune si impegna a consegnare al Consorzio, su supporto informatico, con periodicità annuale la nuova viabilità decisa dalla Commissione toponomastica.
8. Il Comune, qualora affidi al Consorzio, anche in parte, l'attività di controllo per il contenimento dell'evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, provvede a trasmettere al Consorzio con frequenza almeno mensile i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti, prelevati attraverso il canale telematico Siatel v2.0 – Punto Fisco ovvero forniti dai soggetti che provvedono alla riscossione.

9. Nel caso previsto al precedente comma 8, il Comune si impegna comunque a sottoscrivere, qualora concordi con il contenuto ed i presupposti giuridici e di fatto, tutti i documenti di propria competenza, quali i ruoli, le lettere di invito, gli avvisi di accertamento, gli sgravi/discarichi, i rimborsi, ecc.

## **Art.5**

### **Gestione del servizio e corrispettivi**

1. Il Consorzio è tenuto a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia al fine di realizzare un servizio di buon livello a costi contenuti, dotandosi di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
  - a. I singoli contribuenti iscritti;
  - b. I singoli intestatari della TARI;
  - c. la base imponibile;
  - d. l'importo dovuto;
2. Il Consorzio è altresì tenuto ad effettuare d'ufficio, in modo tempestivo e previo incrocio con le banche dati comunali, sia l'aggiornamento degli indirizzi di residenza dei contribuenti, che la registrazione dei subentri in caso di decesso, emigrazione o irreperibilità dell'intestatario della scheda anagrafica e della posizione contributiva.
3. Il Consorzio concede al Comune chiavi, di sola lettura, per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1.
4. Al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento rifiuti urbani, la banca dati prevista al precedente comma 1, passa a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, con obbligo del Consorzio di fornire i relativi tracciati record.
5. Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune, nel formato concordato, i dati costituenti il Sistema Informativo Territoriale da esso predisposto (oggetti grafici e database collegati).
6. Il Consorzio si impegna a consegnare in formato elettronico al Comune la banca dati di cui al precedente comma 1, a titolo gratuito, con cadenza annuale.
7. Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che trova di proprio gradimento e adatti all'uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, per la gestione di rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di tre ore su almeno un giorno non festivo settimanali, per 48 settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.
8. Il Consorzio si obbliga a non apportare nessuna modifica al locale oggetto del presente atto senza il preventivo consenso scritto del Comune. Gli eventuali miglioramenti eseguiti dal Consorzio restano, alla scadenza della presente convenzione, in piena proprietà del Comune.
9. Il Consorzio, previa autorizzazione del Comune, può utilizzare propri arredi funzionali alle proprie esigenze, nel rispetto delle diverse destinazioni del locale.
10. Il Consorzio provvede alla consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della TARI almeno 15 giorni prima della scadenza.
11. Il costo relativo alle attività previste dalla presente convenzione, fatte salve quelle per cui è prevista esplicitamente la gratuità, sarà oggetto di fatturazione specifica da parte del Consorzio al Comune e sarà inserito nel Piano Finanziario della TARI.
12. Il Consorzio predispone, almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione comunale, sulla base degli indirizzi del Comune, il Piano Finanziario degli interventi relativi al triennio successivo, prevedendo la copertura integrale dei costi del servizio.

13. Il Piano Finanziario degli interventi, di cui al comma precedente, è approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della TARI;
14. Il Consorzio approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
  - a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto costi entro i tre esercizi successivi;
  - b) eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introiti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto ricavi entro i tre esercizi successivi.
15. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al Consorzio, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della TARI.
16. Il Consorzio si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell'interesse dei servizi resi al Comune.
17. In relazione a quanto previsto all'articolo 3 comma 6 del Regolamento, il Consorzio si impegna a comunicare al Comune eventuali rilevanti incrementi nel costo del servizio rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento, con cadenza semestrale.
18. Tutte le attività svolte dal Consorzio ai sensi della presente Convenzione sono effettuate in coordinamento con il funzionario responsabile della TARI designato dal Comune.

#### **Art.6**

##### **Cessioni pro soluto dei crediti relativi ai precedenti prelievi**

1. Il Consorzio può cedere pro-soluto al Comune i crediti derivanti dai precedenti prelievi sui rifiuti (TIA 1, TIA 2 o TARES corrispettivo) che siano in essere da almeno tre anni.
2. Il Comune accetta la cessione a titolo gratuito o riconoscendo una percentuale sull'importo dei crediti ceduti.
3. Il Consorzio si impegna a riversare al Comune tutti gli incassi che dovesse ancora ricevere dai Concessionari della riscossione dei crediti ceduti di cui al comma 1.

#### **Art.7**

##### **Risoluzione della convenzione**

1. Le parti dichiarano che l'inadempienza ad uno dei punti del presente atto produce ipso iure la risoluzione dell'intera convenzione, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R, alla controparte.
2. Il Comune può recedere dalla presente convenzione, limitatamente alla gestione della TARI, alla scadenza annuale fissata al 31 dicembre di ciascun anno, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare con raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata, qualora lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

#### **Art.8**

##### **Controversie**

1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Torino.

#### **Art.9**

##### **Spese contrattuali**

1. La presente convenzione è registrata in caso d'uso, con oneri in capo al Consorzio, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegato B, comma 16.

## SUBALLEGATO A

### TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

	Dimensione	Codifica
Codice comune	6	Codice ISTAT
Mese di competenza	2	
Anno di competenza	2	
Codice anagrafico	16	Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank.
Cognome	30	
Nome	30	
Sesso	1	F = femmina , M = maschio
Data nascita	8	Nel formato ggmmaaaa
Comune di nascita	6	Codice ISTAT, se residente nato all'estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436)
Codice fiscale	16	
Stato civile	1	1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o
Cittadinanza	3	Codice ISTAT
Indirizzo ultima residenza	30	Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico , riferita all'indirizzo attuale nel comune o all'ultimo indirizzo se emigrato.
Numero civico	12	Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash)
Data evento	8	ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell'evento è pari a quella della creazione del file)
Codice evento	3	PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale)
Comune evento	6	Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune
Cognome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Nome capofamiglia	30	Dati dell'intestatario della scheda.
Codice famiglia	9	Codice della famiglia
Codice collegamento famiglie	9	Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile)
Indirizzo emigrazione/immigrazione	60	Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione
Codice via	9	Codice via di residenza. Inserire solo per i residenti.

Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo "Codice evento".

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.

L'identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.

Gli eventi che danno origine a variazione sono :

- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);
- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d'una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.

L'eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all'assenza di nominativi nell'archivio anagrafico del Consorzio Chierese per i Servizi (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune del Consorzio Chierese che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal Consorzio Chierese.

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell'intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l'intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.

## **ALLEGATO 5**

### **PROTOCOLLO D'INTESA SULL'OMOGENEIZZAZIONE TARIRIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO**

**1.**

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PROPOSTE DI OMOGENEIZZAZIONE TARIFFARIA E RICERCA DI LINEE DI INDIRIZZO NELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO**

*Premesso che:*

*nel sistema di gestione dei rifiuti le **competenze in materia tariffaria** per i servizi di igiene urbana sono distribuite su vari livelli:*

- *Il **Ministero dell'Ambiente** elabora il metodo "normalizzato" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento (DPR 27 aprile 1999, n. 158).*
- *La **Regione** concede contributi ed incentivi per il passaggio da tassa a tariffa (art. 2 c. 1 lett. m L. R. 24-10- 2002 n. 24);*
- *L'**Associazione d'Ambito** fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari previsti dal DPR 158/99, ai fini dell'istituzione della tariffa relativa ai servizi di bacino (art. 12 c. 4 lett. c L. R. n. 24/02); inoltre determina le tariffe di trattamento e smaltimento dei rifiuti applicate dai gestori degli impianti.*
- *I **Consorzi di bacino** approvano il piano finanziario che indica i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino (art. 11 c. 11 lett. c L. R. n. 24/02).*
- *I **Comuni**, sulla base del piano finanziario consortile, determinano la tariffa per il loro territorio, determinandone la parte fissa e la parte variabile e ripartendo l'insieme dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica (DPR, n. 158/99).*
- *I **Gestori del servizio** applicano la tariffa determinata dai Comuni e provvedono alla riscossione (art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22).*
- *La **Provincia**, pur mancando di competenze dirette in materia di determinazione delle tariffe, assolve comunque un ruolo di coordinamento e controllo su tutte le attività di gestione (art. 3 comma 1 lett. b, d L. R. n. 24/02) attraverso il monitoraggio condotto dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.*

*Nel panorama sopra descritto è poi recentemente sopraggiunto il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 che modifica sostanzialmente le competenze degli Enti in materia tariffaria, istituendo un'unica tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, comprensiva dei costi dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento. Le sue disposizioni in materia tariffaria (art. 238) prevedono l'emanazione di nuove norme attuative, in attesa delle quali continua ad applicarsi il D.P.R. 158/1999.*

- *Il **Ministero dell'Ambiente** definisce, con apposito regolamento, i criteri generali sulla base dei quali sono definite le componenti dei costi ed è determinata la tariffa: tale regolamento non è ancora stato emanato.*
- *L'**Autorità d'Ambito** determina la tariffa sulla base dei criteri fissati dal sopra citato regolamento ministeriale;*
- *I **Gestori del servizio** applicano la tariffa e provvedono alla riscossione.*

*Nel rispetto delle competenze sopra descritte ed a seguito della sentita e diffusa esigenza di avviare un confronto in maniera concertata, in un percorso operativo finalizzato a sviluppare indicazioni di gestione economica e di trasparenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, è stato avviato un percorso di analisi ed attivato un tavolo di conoscenza e di lavoro con gli interlocutori del sistema, in un programma operativo coordinato dalla Provincia di Torino, Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale.*



*Gli **obiettivi principali** sono stati la ricerca di omogeneizzazione sul territorio di metodi tariffari unitari, la comprensione e il raggiungimento di una maggiore condivisione nell'applicazione della tassa/tariffa.*

*I sottoscrittori del presente protocollo*

*si sono dunque in questi mesi impegnati per elaborare indicazioni di gestione economica e di trasparenza applicativa del ciclo integrato dei rifiuti in provincia, la cui sintesi di lavoro è qui indicata nei seguenti punti principali di riferimento:*

- *si ritiene opportuno innanzitutto consolidare un percorso di analisi avvalendosi di tutte le componenti sia a livello di domanda che di offerta ovvero tutti gli interlocutori istituzionali del sistema; l'obiettivo prioritario è di aprire uno spazio al confronto ed allo scambio di vedute favorendo dialogo e ricerca di soluzioni sia all'interno delle istituzioni sia nei confronti dei cittadini e delle categorie interessate;*
- *l'introduzione di principi condivisi o comunque la omogeneizzazione sul territorio di metodi tariffari unitari (sia in regime di Tarsu sia in regime di TIA) si ritiene possa portare importanti miglioramenti alla valorizzazione del sistema economico, alla comprensione dettagliata ed al controllo della gestione del servizio e soprattutto ad una maggiore equità di applicazione per tutti gli utenti;*
- *una unitaria metodologia tariffaria diventa quindi uno strumento di natura economico/amministrativa importante per promuovere un sistema che ottimizzi la gestione dei rifiuti con una crescente attenzione ai costi ambientali, ma soprattutto per far sì che nei confronti dei cittadini-lavoratori-imprenditori-utenti si possa delineare un sistema di pagamento per il servizio quantificato tramite un'applicazione di metodi tariffari omogenei.*

*Approvano*

*i seguenti **principi condivisi** su cui si ritiene di far crescere l'attenzione alla ricerca delle migliori soluzioni di applicazione di un metodo tariffario normalizzato:*

- a) *determinante è la conoscenza della situazione e l'applicazione degli strumenti tariffari siano essi in regime di tassa o di tariffa; non si vuole dunque limitare scelte ed autonomie decisionali proprie dei referenti, ma solo favorirne un miglioramento;*
- b) *consapevoli che differenze di tariffe corrispondono a diversità gestionali e a diversità di servizi richiesti/forniti e dunque consci della inopportunità attuale di confronti non omogenei tra diverse gestioni, si ritiene però decisivo recuperare metodologie e analisi oggettive che raggiungano l'obiettivo di un necessario raffronto tecnico-economico e conseguenti valutazioni;*
- c) *l'Osservatorio provinciale dei rifiuti si impegna a recuperare nel tempo dati e criteri di analisi economica per proporre periodicamente un quadro tariffario riconosciuto e monitorato (v. Appendice 1);*
- d) *Costi del servizio: è importante non siano ricaricati e dunque siano esclusi i costi sostenuti per le prestazioni specifiche es. in conto a terzi fuori privativa (applicazione principi di contabilità industriale), quelli del servizio sgombero neve e relativi alla manutenzione del verde pubblico, che siano dedotti i corrispettivi CONAI per il recupero dei rifiuti da imballaggio, che siano ripartiti con criteri stabili e fissati nel bilancio i costi comuni non suddivisibili tra le varie aree gestionali per aziende multiservizio, così come fra i ricavi siano considerati quelli derivanti da vendita di materiali e quelli per recupero energetico;*
- e) *Obblighi di copertura: l'obiettivo è quello della copertura integrale del costo "motivato dal fine di trasferire sulla tariffa l'onere di finanziare il costo pieno del servizio compresi gli investimenti" e dunque che gradualmente tutti i Comuni arrivino (auspicabilmente entro tre*

- anni) alla totale copertura del 100%, anche se il DL 507/93 stabilisce che il gettito complessivo della Tarsu non possa superare il costo di esercizio del servizio e non possa essere inferiore al 50% di tale costo;
- f) Chiarezza nella ripartizione dei costi ed in particolare delle quote fisse e variabili; il punto di arrivo dovrà essere una omogenea imputazione, per tipologia di costo, in parte fissa e parte variabile (indicativamente 30-40% fisso e 60-70% variabile); tale obiettivo si ritiene possa essere raggiunto da tutti in un triennio di applicazione della tariffa. La interpretazione delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e variabile della tariffa è uno dei principali problemi da affrontare in fase di analisi dei costi;
  - g) Definizione di un metodo condiviso di individuazione dei dati tecnici-economici dei servizi di raccolta e successiva analisi dell'incidenza economica delle raccolte ai fini della tariffazione; definizione di un "Piano Finanziario Tipo", condiviso ed applicato da tutti in modo omogeneo, senza interpretazioni, con un elenco dettagliato di voci di costo che possono entrare in ciascuna "macrovoce" (CSL, CRT, CTS ...). Si propone di ricercare le condizioni favorevoli alla attivazione di contabilità analitica trasparente senza ledere la necessaria riservatezza di dati sensibili (v. Appendice 2);
  - h) Chiarezza nella ripartizione dei costi fra le macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) e fra le singole categorie stesse associandola alle produzioni presunte tramite studi di settore specifici (v. Appendice 3);
  - i) Si chiede di sviluppare maggiori sistemi di controllo dell'evasione e dell'elusione per una corretta distribuzione dei costi. Per il migliore controllo dell'evasione (utenti non iscritti) e dell'elusione (differenze di superfici imponibili dichiarate) servono metodologie di vigilanza condivise utilizzando strumenti pubblici quali le licenze edilizie, l'integrazione, anche su base cartografica, delle banche dati del Comune, della Camera di Commercio e delle aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità, di servizi per presunzione di occupazione dei locali, etc.; è importante che sia gestito e programmato un aggiornamento delle anagrafiche degli utenti (tramite definizione della periodicità degli aggiornamenti e della data dalla quale le variazioni producono effetti);
  - j) Necessità di concertazione nella fase di realizzazione dei regolamenti comunali. Esigenza di rendere il più possibile omogenei i regolamenti, per lo meno a livello di ogni Consorzio e dunque di concertazione tra i Comuni per ricercare soluzioni applicative condivise. La concertazione avrà carattere consultivo e divulgativo senza dare origine a pareri vincolanti, e interesserà le associazioni di categoria delle imprese industriali, artigianali e commerciali, le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, le associazioni di consumatori. Non si può altresì prescindere da una univoca interpretazione della superficie tassabile, da una univoca definizione (o elencazione) delle categorie artigianali e delle singole tipologie di locali che, producendo esclusivamente rifiuti non assimilabili o non producendo affatto rifiuti (ad es. quelli riservati ad impianti tecnologici), sono esclusi dalla tariffa; è necessario, inoltre, che, nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati e di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle produttive di rifiuti speciali, vengano definite delle concrete e realistiche percentuali di riduzione da applicare alla superficie complessiva. Entrambi i temi verranno sviluppati e approfonditi nei futuri lavori del tavolo. Opportuna, al fine di salvaguardare l'obiettivo di trasparenza e di offrire un valido strumento di consultazione agli operatori interessati, la realizzazione di un "contenitore" on line in cui vengano pubblicati tutti i regolamenti e le relative delibere con cui gli stessi vengono adottati;
  - k) Devono essere condivisi criteri di assimilazione omogenei su tutto il territorio basati sulla vigente normativa nazionale e regionale; nell'Appendice 4 si riassumono i principali riferimenti applicabili e si indicano alcuni aspetti che richiedono approfondimenti a seguito della condivisione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi;

- l) *Incentivi: la componente variabile della tariffa dovrebbe già di per sé rappresentare un criterio di incentivazione-impegno alla riduzione della produzione dei rifiuti; è opportuno aggiungere altre forme che aiutino la realizzazione di comportamenti virtuosi sia a livello di educazione ambientale (iniziative di informazione) sia a livello di miglioramento individuando (e regolamentando) forme stabili di riduzione di tariffa legate ai risultati (ad esempio di raccolta differenziata) e proporzionale alla quota variabile di costo (sconto sul coefficiente di calcolo);*
- m) *Esclusioni: connesse alle specifiche politiche sociali adottate dal singolo Comune che nelle sue determinazioni si sostituisce al soggetto nel pagamento della tariffa in modo da non confondere il principio del “chi inquina paga” con gli opportuni calmieratori sociali. Rientra in questo capitolo anche la eventuale politica istituzionale a favore di attività ricreative, scolastiche, sportive, culturali e religiose nella definizione delle superfici attive e del principio della stagionalità;*
- n) *Accesso ai centri di raccolta comunali/consortili: è opportuno che venga esplicitamente prevista la possibilità di accesso ai servizi dei centri di raccolta-stazioni di conferimento anche per la utenze non domestiche per i rifiuti “assimilati” dai singoli regolamenti comunali.*

#### *Sottolineano*

*l'importanza che tale percorso di approfondimento prosegua (Sviluppi Attesi) e dunque auspicano che:*

- *le istituzioni direttamente interessate (Regione ed Anci) proseguano nell'impegno avviato e attivino momenti di ulteriore allargamento e di approfondimento affinché sia raggiunto un sistema condiviso a livello regionale;*
- *comunque il Tavolo di Concertazione provinciale mantenga un programma periodico almeno trimestrale di incontri per proseguire nelle analisi (per mezzo anche dei gruppi costituiti) e per garantire una opportuna vigilanza sugli impegni presi;*
- *siano sviluppati gli approfondimenti previsti all'interno dei “principi condivisi”.*

#### *Danno atto che*

*le appendici citate nel testo sono allegate, ma, costituendo approfondimenti tecnici soggetti ad evoluzione o proposte di singoli soggetti, non si intendono automaticamente condivise né approvate dai sottoscrittori del presente protocollo di intesa.*

*Torino, lì 10 luglio 2007*

## Appendice 1

### Data Base Osservatorio Provinciale dei Rifiuti

- Delibere comunali regolamenti tariffari
- Delibere comunali servizi di igiene urbana
- Carte dei servizi
- Piano Finanziario
  
- Data Base specifico con:
  - Comune (Cod. istat - Consorzio di riferimento)
  - Abitanti
  - Data delibera di approvazione delle tariffe annuali
  - Totale gettito daTARSU-TIA
  - Costi sostenuti dai Comuni
  - % Quota Fissa
  - % Quota Variabile
  - % Copertura dei costi tramite il gettito TARSU/TIA
  - % dei costi attribuita alle Utenze Domestiche
  - % dei costi attribuita alle Utenze Non Domestiche
  - Numero di Utenze Domestiche per categoria
  - Numero di Utenze Non Domestiche per categoria
  - Regime (TARSU/TIA)
  - Eventuale Anno di passaggio a TIA
  - Ka, Kb, Kc,
  - Kd (per Comuni a TIA)
  - Tariffe al mq Utenze Domestiche per categoria
  - Tariffe al mq Utenze Non Domestiche per categoria
  - Gettito complessivo per categoria

Il data base è in via di implementazione, e costituirà lo strumento per il monitoraggio semestrale della realizzazione dei principi condivisi tramite il protocollo.

APPENDICE 2 - A: PIANO FINANZIARIO TIPO

Macrovoce	Voci	Sottovoci	Competenze Comune Consorzio Società di servizi Associazione d'ambito	Suddivisione costi Costi fissi - CF Costi variabili - CV	Importi (i.v.a. esclusa)			
					A - Costi	B - Ricavi	C - Costi al netto dei ricavi (A - B)	
CG IND - Costi di gestione rifiuti INDIFFERENZIATI	CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	lavaggio strade e cestini			€	1,00 €	1,00 €	-
		spazzamento			€	1,00 €	1,00 €	-
		pulizia area mercatale			€	1,00 €	1,00 €	-
		raccolta foglie			€	1,00 €	1,00 €	-
		pulizia aree verdi			€	1,00 €	1,00 €	-
	CRT - Costi di raccolta e trasporto INDIFFERENZIATO	Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL			€	1,00 €	1,00 €	-
		Costi del personale interno per i servizi CSL			€	1,00 €	1,00 €	-
		raccolta e trasporto Ru			€	1,00 €	1,00 €	-
		lavaggio cassonetti RU			€	1,00 €	1,00 €	-
		Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT			€	1,00 €	1,00 €	-
CG D - Costi di gestione rifiuti DIFFERENZIATI	CTS - Costi di trattamento e smaltimento INDIFFERENZIATO	Costi di gestione impianti	manutenzione ordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		ATTIVI	manutenzione straordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		(Impianti di SMALTIMENTO)	Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			proventi da impianti		€	1,00 €	1,00 €	-
	AC - altri costi	costi di trattamento ingombranti non recuperabili			€	1,00 €	1,00 €	-
		servizi aggiuntivi richiesti dal Comune			€	1,00 €	1,00 €	-
		discariche abusive			€	1,00 €	1,00 €	-
		anomalie laterali			€	1,00 €	1,00 €	-
		recupero customer care			€	1,00 €	1,00 €	-
CGD - Costi di gestione rifiuti DIFFERENZIATI	CRD - Costi di raccolta e trasporto DIFFERENZIATA	Costi di gestione impianti	manutenzione ordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		ATTIVI	manutenzione straordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		(Impianti di TRATTAMENTO/RECUPERO)	Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			proventi da impianti		€	1,00 €	1,00 €	-
	CTR - Costi di trattamento e riciclo (al lordo dei contributi CONAI, che vanno indicati separatamente come voci di ricavo)	Costi di gestione impianti	manutenzione ordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		ATTIVI	manutenzione straordinaria impianti/discardiche		€	1,00 €	1,00 €	-
		(Impianti di TRATTAMENTO/RECUPERO)	Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno		€	1,00 €	1,00 €	-
			proventi da impianti		€	1,00 €	1,00 €	-
CGG - Costi generali di gestione (le spese di personale vanno intese al netto delle spese di personale già computate nei costi di gestione CGIND e CGD)	Costi generali di accertamento e contenzioso			€	1,00 €	1,00 €	-	
	costi riscossione tariffa			€	1,00 €	1,00 €	-	
	accantonamenti al fondo svalutazione crediti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	caricamento dati			€	1,00 €	1,00 €	-	
	informatizzazione e banche dati			€	1,00 €	1,00 €	-	
	gestione tariffe			€	1,00 €	1,00 €	-	
	numero verde			€	1,00 €	1,00 €	-	
	comunicazione (inclusi calendari)			€	1,00 €	1,00 €	-	
	attivazione porta a porta e accertamenti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	supporto porta a porta e accertamenti			€	1,00 €	1,00 €	-	
CGD - Costi comuni diversi	gestione ecosportelli			€	1,00 €	1,00 €	-	
	studio per l'attuazione dei coefficienti "k"			€	1,00 €	1,00 €	-	
	revisione sistema di raccolta			€	1,00 €	1,00 €	-	
	costo servizio rete			€	1,00 €	1,00 €	-	
	personale interno amministrativo di staff			€	1,00 €	1,00 €	-	
	personale in comando/stacco in altri enti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	altri costi (spese mensa)			€	1,00 €	1,00 €	-	
	recupero costi buoni mensa			€	1,00 €	1,00 €	-	
	spese per la formazione			€	1,00 €	1,00 €	-	
	spese per sicurezza			€	1,00 €	1,00 €	-	
Ck - Costi d'uso del capitale	organismi			€	1,00 €	1,00 €	-	
	compenso del revisore			€	1,00 €	1,00 €	-	
	utenze (elettricità, gas, ecc.)			€	1,00 €	1,00 €	-	
	assicurazioni			€	1,00 €	1,00 €	-	
	locazioni passive			€	1,00 €	1,00 €	-	
	locazioni attive			€	1,00 €	1,00 €	-	
	materiali di consumo			€	1,00 €	1,00 €	-	
	spese di rappresentanza			€	1,00 €	1,00 €	-	
	leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))			€	1,00 €	1,00 €	-	
	interessi su mutui			€	1,00 €	1,00 €	-	
Ck - Costi d'uso del capitale	Interessi passivi su conti correnti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori			€	1,00 €	1,00 €	-	
	interessi attivi figurativi			€	1,00 €	1,00 €	-	
	taxes tribu			€	1,00 €	1,00 €	-	
	IRAP			€	1,00 €	1,00 €	-	
	collaborazioni, consulenze, incarichi			€	1,00 €	1,00 €	-	
	costi mantenimento ATO			€	1,00 €	1,00 €	-	
	rimborso per denuncia alla procura			€	1,00 €	1,00 €	-	
	rimborso costi indiretti ai Comuni			€	1,00 €	1,00 €	-	
	proventi vari			€	1,00 €	1,00 €	-	
Ck - Costi d'uso del capitale	manutenzione ordinaria beni mobili			€	1,00 €	1,00 €	-	
	realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)			€	1,00 €	1,00 €	-	
	manutenzione ordinaria sede			€	1,00 €	1,00 €	-	
	manutenzione straordinaria sede			€	1,00 €	1,00 €	-	
	ammortamenti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	accantonamenti			€	1,00 €	1,00 €	-	
	remunerazione del capitale/Fondo di riserva			€	1,00 €	1,00 €	-	

ecc. : altri temi saranno affrontati nella prosecuzione dei lavori del tavolo di concertazione

## **B – Disciplinare di caricamento dati all'interno del modello di piano finanziario tipo**

### 1.0 Struttura generale

Il modello di piano finanziario tipo di cui all'allegato 1 si presenta strutturato in:

- A - Macro voci
- B - Voci
- C - Sottovoci
  
- D - Competenze
  
- E - Suddivisione costi
  
- F - Importi
  - F1 - Costi
  - F2 - Ricavi
  - F3 - Costi al netto dei ricavi

#### **A - Macro voci :**

Le macrovoci in cui risulta diviso il piano finanziario sono mutuare dalla strutturazione di cui al Dpr 158/99 Allegato 1 punto 2 che , in merito alla composizione della tariffa di riferimento prevede:

<b>Costi operativi di gestione - CG</b>	
CG IND = Costi di gestione rifiuti INDIFFERENZIATI	
Costi Spazzamento e Lavaggio strade = CSL	
Costi di Raccolta e Trasporto INDIFFERENZIATO = CRT	
Costi di Trattamento e Smaltimento INDIFFERENZIATO = CTS	
Altri Costi = AC	
CG D = Costi di gestione rifiuti DIFFERENZIATI	
Costi di Raccolta e Trasporto DIFFERENZIATA = CRD	
Costi di trattamento e riciclo = CTR	

<b>Costi comuni - CC</b>	
Costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso= CARC	
Costi generali di gestione = CGG	
Costi comuni diversi = CCD	

<b>Costi d'Uso del Capitale - CK</b>	
Ammortamenti = AMM	
Accantonamenti = ACC	
Remunerazione del capitale investito = R	

#### **B - Voci:**

All'interno di ciascuna macrovoce sono inserite le voci inerenti l'argomento trattato con un grado di dettaglio esemplificativo e non esaustivo in quanto è possibile inserire ulteriori voci di costo che identifichino meglio l'operazione effettuata.

### **C - Sottovoci:**

Talune voci di costo contengono al loro interno delle sottovoci che meglio identificano in forma analitica il grado di dettaglio delle componenti. In particolare le sottovoci sono inserite in relazione alle voci riguardanti i costi di smaltimento e i costi/ricavi di trattamento e recupero con riferimento alla gestione di impianti.

### **D - Competenze:**

Ad ogni voce e sottovoce è da abbinarsi l'indicazione della competenza della voce o sottovoce stessa. Per competenza si intende l'ente titolare della gestione dei servizi rientranti e compresi nella voce o sottovoce.

### **E – Suddivisione costi:**

Per ogni voce e sottovoce è da indicarsi la collocazione della stessa in funzione della suddivisione della tariffa di igiene ambientale. L'indicazione da riportare è riferita alla reale imputazione applicata.

Ogni singola voce o sottovoce di costo può essere scissa nell'ipotesi che determinati importi siano imputati in quota parte come costi fissi e in quota parte come costi variabili;

Es. "Costi di raccolta umido" → CF  
"Costi di raccolta umido" → CV

### **E – Importi:**

Per ogni voce e sottovoce è da indicarsi l'importo annuo del costo e/o del ricavo di riferimento i.v.a. esclusa.

2.0 Criterio di abbinamento voci → macrovoci

**sottovoci → voci**

In termini di abbinamento tra le voci e le macrovoci sono da seguirsi i seguenti criteri generali:

**2.1 Voci riferite a servizi di nettezza urbana rientranti in quanto di seguito riportato:**

Spazzamento manuale
Spazzamento meccanizzato
Spazzamento misto
Lavaggio manuale
Lavaggio meccanizzato
Gestione cestini stradali
Pulizia aree mercatali
Pulizia aree cimiteriali
Pulizia aree pavimentate in parchi e giardini
Raccolta siringhe
Raccolta foglie
Spurgo pozzetti e pulizia caditoie
Fiere feste e manifestazioni
Diserbo stradale
Lavaggio gabinetti e orinatoi
Cancellazione scritte abusive
Spurgo pozzi neri presso edifici comunali
Trasporto fanghi di depurazione
Sgombero edifici comunali
Servizi ai campi nomadi
Rimozione carogne animali
Altri servizi a richiesta

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CSL → CG IND → CG

**2.2 Voci riferite a servizi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati rientranti in quanto di seguito riportato:**

Raccolta e trasporto rifiuti urbani
Lavaggio cassonetti rifiuti urbani
Revisione prezzi per l'anno – servizi CRT
Costi del personale interno per i servizi CRT

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CRT → CG IND → CG

**2.3 Voci riferite a servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati rientranti in quanto di seguito riportato:**



Smaltimento e trattamento Rifiuti urbani
Smaltimento e trattamento Ingombranti non recuperabili

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CTS → CG IND → CG

### 2.3.1 Sottovoci riferite alla voce "Smaltimento e trattamento Rifiuti urbani":

<b><i>Impianti ATTIVI - Impianti di SMALTIMENTO</i></b>
Manutenzione ordinaria impianti/discardie
Manutenzione straordinaria impianti/discardie
Quote annue di rimborso mutui
Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno
Proventi da impianti
Costi del personale interno per i servizi di gestione impianti/discardie

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Voce di abbinamento → "Smaltimento e trattamento Rifiuti urbani"

### 2.4 Voci riferite ad altri costi di servizio

Servizi aggiuntivi richiesti dal Comune
Discardie abusive
Anomalie laterali
Recupero customer care
Proventi da penali
Costi del personale interno per i servizi AC

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → AC → CG IND → CG

### 2.5 Voci riferite a servizi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati rientranti in quanto di seguito riportato:

Costi di raccolta plastica-lattine
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica
Costi di raccolta carta e cartone
Costi di raccolta umido
Costi di raccolta vegetale
Costi di raccolta vetro
Costi di raccolta ingombranti
Costi di raccolta altri recuperabili
Costi di gestione ecostazioni
Gestione consegna cassonetti
Lavaggio cassonetti RD
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD
Costi del personale interno per i servizi CRD

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CRD → CG D → CG

### **2.5.1 Sottovoci riferite alla voce "Costi di gestione ecostazioni":**

Costi di trasporto dalle ecostazioni
Apertura ecostazioni (guardiania)
Manutenzione straordinaria ecostazioni
Manutenzione ordinaria ecostazioni

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Voce di abbinamento → "Costi di gestione ecostazioni"

### **2.6 Voci riferite a servizi di trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati rientranti in quanto di seguito riportato:**

Costi/ricavi di trattamento plastica-lattine
Costi/ricavi di trattamento carta e cartone
Costi/ricavi di trattamento umido
Costi/ricavi di trattamento frazione verde
Costi/ricavi di trattamento vetro
Costi/ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC
Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi
Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili non pericolosi

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CTR → CG D → CG

#### **2.6.1 Sottovoci riferite alla voci**

Costi/ricavi di trattamento plastica-lattine
Costi/ricavi di trattamento carta e cartone
Costi/ricavi di trattamento umido
Costi/ricavi di trattamento frazione verde
Costi/ricavi di trattamento vetro
Costi/ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC
Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi
Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili non pericolosi

<b><i>Impianti ATTIVI - Impianti di TRATTAMENTO/RECUPERO</i></b>
Manutenzione ordinaria impianti/discardie
Manutenzione straordinaria impianti/discardie
Quote annue di rimborso mutui
Quote annue di rimborso mutui - accesi nell'anno
Proventi da impianti

Costi del personale interno per i servizi di gestione impianti/discardiche (L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)
---

Voci di abbinamento → Costi/ricavi di trattamento plastica-lattine Costi/ricavi di trattamento carta e cartone Costi/ricavi di trattamento umido Costi/ricavi di trattamento frazione verde Costi/ricavi di trattamento vetro Costi/ricavi di trattamento frigoriferi, TV, PC Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili non pericolosi
--

**2.7 Voci riferite a servizi di accertamento, riscossione, contenzioso rientranti in quanto di seguito riportato:**

Costi generali di accertamento e contenzioso
Costi riscossione tariffa
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CARC → CC

**2.8 Voci riferite a servizi generali di gestione rientranti in quanto di seguito riportato:**

Caricamento dati
Informatizzazione e banche dati
Gestione tariffa
Numero verde
Comunicazione (inclusi calendari)
Attivazione porta a porta
Supporto porta a porta e accertamenti
Gestione ecosportelli
Studio per l'attualizzazione dei coefficienti "k"
Revisione sistema di raccolta
Costo servizio rete
Personale interno amministrativo di staff
Personale in comando/distacco in altri enti
Altri costi (spese mensa)
Recupero costi buoni mensa
Spese per la formazione
Spese per sicurezza
Organi
Compenso del revisore
Utenze (elettricità, gas, ecc.)
Assicurazioni
Locazioni passive
Locazioni attive

Materiali di consumo
Spese di rappresentanza
Leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA))
Interessi su mutui
Interessi passivi su conti correnti
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori
Interessi attivi figurativi
Tasse tributi
IRAP
Collaborazioni, consulenze, incarichi

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CGG → CC

## **2.9 Voci riferite a servizi comuni diversi rientranti in quanto di seguito riportato:**

Costi mantenimento ATO
Rimborsi per denunce alla procura
Rimborsi costi indiretti ai Comuni
Proventi vari
Manutenzione ordinaria beni mobili
Realizzazione nuovi impianti (ecostazioni)
Manutenzione ordinaria sede
Manutenzione straordinaria sede
Costi mantenimento ATO
Rimborsi per denunce alla procura
Rimborsi costi indiretti ai Comuni

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CCD → CC

## **2.10 Voci riferite all' uso del capitale rientranti in quanto di seguito riportato:**

Ammortamenti
Accantonamenti
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva

(L'elenco di dettaglio è esemplificativo e non esaustivo)

Macrovoce di abbinamento → CK

### 3.0 Criterio di caricamento importi → voci

#### **importi → sottovoci**

In termini di caricamento importi all'interno delle voci e delle sottovoci sono da seguirsi i seguenti criteri generali:

#### **3.1 Voci abbinate a → CSL → CG IND → CG**

##### **Voci abbinate a → CRT → CG IND → CG**

##### **Voci abbinate a → AC → CG IND → CG**

##### **Voci abbinate a → CRD → CG D → CG**

- Il grado di dettaglio prescelto in fase di caricamento dei dati deriva dalle modalità con le quali sono esplicitati i servizi nei singoli capitolati d'appalto o contratti di servizio. Gli elenchi riportati nel modello di piano finanziario tipo sono indicativi e possono essere implementati con un maggior grado di dettaglio.

Es. La voce di costo "Lavaggio cassonetti RD" può essere integrata con sottovoci analitiche per tipologia di rifiuto i cui cassonetti sono oggetto di lavaggio.

- Nelle voci di costo "Costi di personale interno per i servizi CSL – CRT – CRD" vanno caricati gli importi riferiti al personale interno all'ente competente (Conorzio – Società di servizi – associazione d'ambito) direttamente utilizzato per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi.
- Nelle voci di costo vanno inseriti anche gli importi riferiti all'ammortamento, all'uso e alla manutenzione di attrezzature e mezzi direttamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi anche nel caso in cui la proprietà sia dell'ente competente ed i beni siano utilizzati da soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento dei servizi. Nel caso in cui non sia possibile inserire direttamente nelle singole voci riferite ai servizi le quote inerenti le attrezzature e i mezzi possono essere create delle voci di costo generali tipo "Costi di attrezzature e mezzi interni per i servizi CSL – CRT – CRD".
- Nella voci e sottovoci vanno inseriti gli importi riferiti ai soli costi e/o ricavi direttamente rientranti nell'elaborazione della tariffa di igiene ambientale.

#### **3.2 Voci abbinate a → CTS → CG IND → CG**

##### **Voci abbinate a → CTR → CG D → CG**

- Il grado di dettaglio prescelto in fase di caricamento dei dati deriva dalle modalità con le quali sono gestiti i servizi di post-raccolta dei rifiuti. Gli elenchi riportati nel modello di piano finanziario tipo (voci e sottovoci di costo) sono indicativi e possono essere implementati con un maggior grado di dettaglio.

Es. Le voci di costo "Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili pericolosi" e "Costi/ricavi di trattamento altri recuperabili non pericolosi" possono essere integrate con sottovoci analitiche per tipologia di rifiuto.

- Le voci di costo aventi sottovoci riferite alla gestione di impianti devono essere gestite in fase di caricamento dati secondo la seguente metodologia:
  - Casi in cui l'ente competente gestisce direttamente o tramite società di servizi le operazioni facenti riferimento alla voce di costo (trattamento e riciclo del materiale) = Gli importi devono essere caricati all'interno delle sottovoci di costo con il grado di dettaglio possibile.

Es. Voce di costo

Costi/ricavi di trattamento plastica-lattine"
---

Sottovoci di costo → caricamento dati	Manutenzione ordinaria impianti/discariche Manutenzione straordinaria impianti/discariche Quote annue di rimborso mutui Quote annue di rimborso mutui - accessi nell'anno Proventi da impianti Costi del personale interno per i servizi di gestione impianti/discariche
---------------------------------------	---

- Casi in cui l'ente competente non gestisce direttamente o tramite società di servizi le operazioni facenti riferimento alla voce di costo (trattamento e riciclo del materiale) = Gli importi devono essere caricati all'interno delle voci di costo di riferimento.

Es. Voce di costo

Costi/ricavi di trattamento plastica-lattine" → caricamento dati
--

- Nelle sottovoci di costo "Costi del personale interno per i servizi di gestione impianti/discariche" vanno caricati gli importi riferiti al personale interno all'ente competente (Consorzio – Società di servizi – associazione d'ambito) direttamente utilizzato per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi.
- Nelle voci di costo vanno inseriti anche gli importi riferiti all'ammortamento, all'uso e alla manutenzione di attrezzature e mezzi direttamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi anche nel caso in cui la proprietà sia dell'ente competente ed i beni siano utilizzati da soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento dei servizi.
- Nelle voci e sottovoci vanno inseriti gli importi riferiti ai soli costi e/o ricavi direttamente rientranti nell'elaborazione della tariffa di igiene ambientale.

### **3.3 Voci abbinata a → CARC → CC**

**Voci abbinata a → CGG → CC**

**Voci abbinata a → CCD → CC**

**Voci abbinata a → CK**

- Il grado di dettaglio prescelto in fase di caricamento dei dati deriva dalla tipologia di rendicontazione dei costi propria di ogni ente. Gli elenchi riportati nel modello di piano finanziario tipo sono indicativi e possono essere implementati con un maggior grado di dettaglio.
- Nelle voci di costo "personale interno" non vanno caricati gli importi riferiti al personale interno all'ente competente (Consorzio – Società di servizi – associazione d'ambito) direttamente utilizzato per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi i cui costi vanno caricati all'interno delle voci di costo "Costi di personale interno per i servizi CSL – CRT – CRD" e "Costi del personale interno per i servizi di gestione impianti/discariche".
- Nella voce di costo "ammortamenti" non vanno caricati gli importi riferiti all'ammortamento di attrezzature e mezzi direttamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi nel caso in cui la proprietà sia dell'ente competente ed i beni siano utilizzati da soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento dei servizi i cui costi vanno caricati all'interno delle voci di costo di servizio.

- Nella voce di costo "Remunerazione del capitale investito" vanno considerati anche gli importi riferiti ad attrezzature e mezzi direttamente utilizzati per l'esecuzione dei servizi la cui proprietà sia dell'ente competente.
- Nella voci e sottovoci vanno inseriti gli importi riferiti ai soli costi e/o ricavi direttamente rientranti nell'elaborazione della tariffa di igiene ambientale.

## Appendice 3

### Indirizzi per la ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, e per la determinazione dei coefficienti K

Per una corretta analisi quantitativa bisogna garantire un campione rappresentativo dell'intero circuito territoriale dei rifiuti residuali. Si deve ricercare al meglio di avere in modo distinto dati reali per tipologie di utenza o comunque per mezzo della applicazione dei coefficienti di produzione oltre alla determinazione della divisione tra utenze domestiche e non.

Si propongono le seguenti indicazioni metodologiche:

- *Metodologia tecnica per definire % ripartizione costi alle utenze domestiche/non domestiche:*
  - Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. CCS, Covar 14, Cados, Csac, Cisa, Bacino 16).
    - a) ripartizione dei costi sulla base dei volumi svuotati del rifiuto non recuperabile. In tal modo, anche in territori dove non si applica la tariffa puntuale, si dà attuazione concreta, per la suddetta ripartizione, a quanto previsto dal D.P.R. 158/99 agli art. 4 comma 2 (ripartizione dei costi secondo criteri razionali) e 7 comma 1 (agevolazione per raccolta differenziata).
  - Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di Torino).
    - b) ripartizione dei costi mediante determinazione della quota di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche sulla base di campagne di pesatura e ottenimento, per differenza totale, dei rifiuti non domestici.
- *Determinazione dei coefficienti kb (produzione specifica di rifiuti per le categorie delle utenze domestiche) a livello locale:*
  - Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. CCS, Covar 14, Cados, Csac, Cisa, Bacino 16).
    - a) Determinazione dei coefficienti kb tramite le rilevazioni dei trasponder posizionati sui contenitori del rifiuto non recuperabile assegnati in uso esclusivo a singole utenze, classificate sulla base del numero di componenti il nucleo familiare. La metodologia per la determinazione è descritta in dettaglio nei verbali del sottogruppo 1.
  - Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di Torino).
    - b) Determinazione dei coefficienti kb sulla base di campagne di pesatura. Si segnala che a tal scopo si stanno raccogliendo gli studi già disponibili nei vari territori della provincia.
- *Determinazione dei coefficienti kd (produzione specifica di rifiuti per le categorie delle utenze non domestiche) a livello locale:*

Determinazione dei coefficienti kd sulla base di campagne di pesatura. Avviato uno studio specifico su alcune categorie di utenze non domestiche (22, 23, 24, 25, 27, 28) promosso dalla Regione Piemonte sui territori del CCS e del COVAR14. Si ritiene utile altresì raccogliere tutti gli studi già disponibili nei vari territori

### Esame delle principali differenze tecniche e di costi tra l'applicazione TIA presuntiva e della TIA puntuale

La valutazione comparativa effettuata nella realtà del consorzio CCS-Chierese individua una maggior incidenza di costi complessivi della TIA puntuale rispetto alla presuntiva pari a circa **1,5 €/abitante**, legati principalmente ai maggior costi amministrativi (riscossione, contenzioso e personale di back-office). L'investimento legato ai trasponder ed ai sistemi di lettura dei mezzi di raccolta parrebbe compensato dai minori costi di raccolta e smaltimento del rifiuto indifferenziato. Dal punto di vista strettamente tecnico si rileva che la TIA puntuale consente di applicare, a livello di singola utenza, un criterio più equo di tariffazione, attraverso la concreta trasposizione del principio europeo "chi inquina paga". La TIA puntuale può quindi essere un valido strumento di trasparenza e di spiegazione.

L'insieme di questi strumenti può costituire una condizione importante per l'accettazione sociale del sistema di gestione dei rifiuti e dei suoi costi, pur essendo opportuno considerare modalità, sistemi, risultati ottenuti anche in situazioni di regime TARSU o TIA presuntiva, all'interno di un processo formato da tre cardini: produzione di rifiuti e % RD, costi, metodi e modalità di raccolta.



## Appendice 4

### **Approfondimenti sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi e sulla determinazione delle produzioni specifiche di rifiuti delle categorie di utenze**

La vigente legislazione in materia di rifiuti, il D.Lgs. 152/2006, prevede che i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato. L'assimilazione non è consentita per tutte le imprese ed enti, ma solo per quelle che operano su superfici inferiori a determinati valori.

Poiché il decreto di definizione di tali criteri non è stato ancora emanato, occorre rifarsi, anche per precisa indicazione della legge Finanziaria 2007, alle precedenti disposizioni, ossia alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Tale provvedimento definiva criteri esclusivamente qualitativi di assimilazione e non prevedeva che tale assimilazione potesse essere applicata ai rifiuti provenienti da attività industriali.

Sul tema un ulteriore contributo è stato apportato nel 2005 dalla Regione Piemonte che, in attesa della revisione della norma statale di assimilazione, ha introdotto i criteri di assimilazione quantitativi, collegando al contempo i criteri qualitativi ai codici CER. I limiti quantitativi all'assimilazione sono inoltre riferiti ai rifiuti avviati allo smaltimento, mentre per i limiti di assimilazione complessivi il riferimento sono i rilevamenti puntuali e le campagne di monitoraggio o in alternativa le tabelle di cui al punto 1 del DPR 158/99.

Specifiche disposizioni sono previste dal D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti di imballaggi: se costituiti da imballaggi terziari non possono essere conferiti al servizio pubblico, se costituiti da imballaggi secondari il conferimento è consentito solo in raccolta differenziata per le attività che si svolgono su superfici inferiori a determinate soglie.

L'insieme dei criteri di assimilazione vigenti determina direttamente le modalità di applicazione della TARSU alle superfici delle imprese, mentre per la TIA il collegamento è più complesso. La quota variabile della TIA, infatti, dovrebbe essere computata a regime in base alla quantità di rifiuti effettivamente conferita, mentre la quota fissa dovrebbe essere commisurata alle sole superfici ove si producono rifiuti urbani o assimilati.

*A seguito della individuazione di criteri di assimilazione condivisi, potranno essere necessari approfondimenti e percorsi di analisi su taluni aspetti, quali:*

- *individuazione nell'ambito delle UND delle categorie più rappresentative e critiche*
- *acquisizione dei kd eventualmente già presenti ed attivazione di sistemi di misurazione finalizzati ad ampliare il campione analizzato;*
- *quantificazione nell'ambito delle categorie analizzate dei quantitativi avviati a recupero e di quelli avviati a smaltimento*
- *valutazione dei margini di miglioramento (ricorso ad analisi merceologiche);*
- *ricalibrazione dei quantitativi avviati a smaltimento e rivalutazione*
- *individuazione di un numero di comuni significativi dove effettuare un monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e le relative analisi merceologiche*
- *suddivisione della produzione dei RU tra UD e UND partendo dalla quantificazione dei rifiuti relativi alle UD e poi determinando i quantitativi relativi alle UND;*
  - *analisi nell'ambito delle UND delle categorie 22, 23, 24, 27;*
  - *valutazioni di congruità tra le categorie ministeriali ed i codici ATECO c;*
  - *individuazione sottocategorie da sottoporre ad analisi coerenti con codici ATECO;*
- *incremento delle categorie di UND da sottoporre ad indagine. Le categorie risultano pertanto essere le seguenti: 22, 23, 24, 25, 27, 28;*
- *individuazione per ogni comune delle categorie di UND interessate.*